

REGOLAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CCNL EE.LL. DEL 14/09/2000

*Approvato ed integrato con deliberazione G.M. n° 639 del 21/11/2000
deliberazione G.M. n° 191 del 30/07/2001
deliberazione G.M. n° 108 del 29/03/2004
deliberazione Commissario Straordinario n° 132 del 21/04/2006
deliberazione G.M. n. 176 del 10/09/2011
deliberazione G.M. n. 214 de 10/11/2014*

Capo I

Organizzazione dell'Ufficio Legale

Art. 1

L'Ufficio Legale, comunque denominato, istituito presso l'Ente Pubblico deve essere strutturato in modo tale che ne sia garantita l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente. Esso deve essere fornito di strumentazioni tecniche, di materiale di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

Art. 2

A capo dell'Ufficio Legale, comunque denominato, è posto un avvocato iscritto all'Albo Speciale, abilitato davanti le Magistrature superiori, con esperienza specifica quinquennale nel settore legale di un ente prestatore presso U.O./Uffici Legali/Contenzioso della P.A. con qualifiche funzionali di settimo, ottavo livello, (categoria D) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, con funzioni di coordinamento e in posizione di primus inter pares rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio Legale.

Art. 3

L'avvocato assegnato all'Ufficio Legale, comunque denominato, risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al legale rappresentante dell'Ente, anche se corrisponde direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili all'espletamento del mandato stesso

Art. 4

Posto che l'attività dell'avvocato dipendente da Enti Pubblici non si differenzia da quella svolta dall'avvocato del libero Foro, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale e del mantenimento della stessa, il Consiglio dell'Ordine accerta:

- a) che sussista un formale provvedimento dell'Ente Pubblico che assegna l'avvocato all'Ufficio Legale come sopra istituito;*
- b) che la rimozione dell'avvocato dall'Ufficio Legale e la sua assegnazione ad altro incarico sia possibile solo sulla base di criteri e in casi prestabiliti;*

- c) *che l'attività a cui l'avvocato è addetto consista nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa dell'Ente Pubblico in sede giudiziale e/o extragiudiziale, ovvero nella prestazione di consulenza legale, con espressa esclusione di attività implicanti lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare l'assistenza e la consulenza legale propriamente dette.*

Art. 5

L' avvocato assegnato all'Ufficio Legale, comunque denominato, è inserito in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad esso, in conformità all'ordinamento dell'Ente di appartenenza, è riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo professionale.

Art. 6

La valutazione dell'avvocato è distinta e separata rispetto a quelle dei dipendenti amministrativi dell'Ente e viene effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

Art. 7

La prestazione di lavoro dell'avvocato è svolta senza vincolo di orario.

Art. 8

L'Ente Pubblico garantisce all'avvocato una copertura assicurativa contro la responsabilità civile professionale, con massimali adeguati all'effettiva entità dell'attività svolta

Capo II

Disciplina dei compensi professionali

Art. 9

Al personale inquadrato con la qualifica di avvocato spettano, in caso di soccombenza di parte avversa e di condanna alle spese processuali, i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27/11/1933 n. 1578 e s.m.i. nei limiti indicati dall'art.9 del D.L.n.90 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014.

Art. 10

(ai sensi dell'art.9 comma 3 D.L.n.90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014)

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati nella misura e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla contrattazione collettiva, anche integrativa, nei limiti di cui al comma 7 del richiamato articolo.

La ripartizione tra gli avvocati sarà effettuata nella percentuale del 50% delle somme recuperate, il restante 25% sarà attribuita al legale patrocinante il giudizio, il restante 25% sarà attribuita all'apposito fondo produttività di cui al successivo articolo 11.

La parte rimanente delle suddette somme , eccedente i limiti di cui al precedente articolo, è riversata nel bilancio dell'Ente.

In caso di sentenza favorevole all'Ente, e conseguente compensazione delle spese tra le parti, i diritti e gli onorari saranno liquidati dal Comune secondo la nota spese redatta dal legale incaricato, i valori medi stabiliti dalle tariffe professionali di cui al R.D. n. 1578 del 27/11/1933, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 () (inserito dall'art.9 D.L.n.90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014) .*

In conseguenza del tetto così imposto dall'art.9 L.n.114 del 11.08.2014,, il valore delle tariffe

professionali di cui sopra sarà ridotto al minimo delle stesse a decorrere dall'assunzione in servizio di una seconda unità con la qualifica professionale di avvocato.

Per sentenza favorevole deve intendersi qualunque pronunciamento favorevole all'ente (es.: sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, a cognizione piena o sommaria) reso a seguito di qualsiasi attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali e stragiudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualunque Autorità (giurisdizionale, amministrativa o arbitrale) investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva in qualunque grado, conclusesi favorevolmente per il Comune ovvero per difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità del ricorso, rinuncia, cancellazione dal ruolo, perenzione, cessazione della materia del contendere a spese compensate, sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinzione del giudizio.

Quando il legale incaricato abbia azionato la procedura esecutiva per il recupero della somma di condanna alle spese processuali, senza alcun esito, a seguito di atto di pignoramento negativo, la somma relativa ai diritti e agli onorari, ridotta al valore minimo stabilito dalle tariffe professionali di cui al R.D. n. 1578 del 27/11/1933, verrà liquidata, previa determinazione del Dirigente, dal Comune ai sensi del presente regolamento e si considerano ricomprese al comma 6 dell'art.9 D.L.n.90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114.

Art. 11

Al legale incaricato spetta il 80% del complessivo importo portato dalla nota spese redatta ai sensi del precedente art.10, 4 comma Il restante 20% viene versato su apposita voce del fondo produttività.

Il fondo produttività, così costituito viene ripartito con cadenza semestrale (maggio-novembre) in parti uguali al personale amministrativo addetto agli affari legali dell'Ente.

Art. 12

I proventi spettanti sono cumulabili con tutti gli istituti economici che costituiscono la retribuzione ai sensi del CCNL.

Art. 13

Il fondo viene finanziato annualmente con un importo forfetario, pari allo stanziamento dell'anno 2013, da accantonare su capitolo di bilancio n. 183026 (spese per liti e arbitraggi).